

Civile Ord. Sez. L Num. 25238 Anno 2024
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 19/09/2024

Oggetto

Altre ipotesi
rapporto
privato

R.G.N. 2289/2023

Cron.

Rep.

Ud. 15/05/2024

CC

ORDINANZA

sul ricorso 2289 -2023 proposto da:

[REDACTED] PARADISO ANGELO [REDACTED] MAGGI ROBERTA [REDACTED]
[REDACTED] ROSA PASTORE MARTINA [REDACTED] [REDACTED] TIGNATELLI
[REDACTED] SCAVATORE, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, Via [REDACTED] 157, presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED], rappresentati e difesi
dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrenti* -

contro

[REDACTED] ENEL ITALIA [REDACTED] SERVIZIO [REDACTED]
[REDACTED] (s.p.a.) (s.p.a.) in persona
dei legali rappresentanti pro tempore, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, P. [REDACTED], presso lo
studio degli avvocati VITTORIO [REDACTED]
([REDACTED]), che li rappresentano e
difendono;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 986/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 18/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO CHE

1. La Corte di Appello di Bari ha confermato nei confronti degli odierni ricorrenti la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, di cui in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [REDACTED], volto ad ottenere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (S.p.A.) e [REDACTED] (S.p.A.) (Elettrotecnica Elettrica Nazionale S.p.A. (S.p.A.) [REDACTED] (S.p.A.) l'accertamento del diritto di continuare a fruire, pur dopo la disdetta intimata da [REDACTED], delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro.

2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti di prime cure sulla base di tre motivi.

3. [REDACTED] (S.p.A.) e [REDACTED] (S.p.A.) (Elettrotecnica Elettrica Nazionale S.p.A. (S.p.A.) [REDACTED] (S.p.A.) (Elettrotecnica Elettrica S.p.A.), hanno resistito con unico controricorso.

4. La Presidente delegata ha, con atto del 25 novembre 2023, ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c.

5. I ricorrenti, ad eccezione di [REDACTED] Martino, hanno chiesto la decisione del ricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per erronea interpretazione dell'art. 27 del CCNL █████ del 4.2.1946, dell'art. 25 del █████ del 11.4.1963, dell'art. 33 del CCNL █████ dell'1.8.1979, dell'art. 33 del CCNL █████ del 21.2.1989, degli artt. 38 e 30 del CCNL █████ del 23.4.1996, nonché dell'art. 51 del dpr 917/1986 e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in punto di ricostruzione, sulla base della disciplina collettiva, delle caratteristiche dell'agevolazione in oggetto nonché la interpretazione dell'art. 27 c.c.n.l 4.2.1946, in particolare in relazione alla esclusione del carattere corrispettivo dello sconto tariffario.

3. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 118 disp. att. cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, l'omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc e la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc. Si rappresenta che la Corte territoriale, antepoendo il principio della libera recedibilità dal contratto, non solo non aveva valutato la natura obiettiva della voce, che se retributiva avrebbe presidiato il diritto quesito, ma aveva anche omesso di motivare dalle ragioni giuridiche per le quali aveva ritenuto di discostarsi da precedenti di legittimità ritenuti conformi alle posizioni di essi ricorrenti.

4. Con il terzo motivo si obietta il vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1366 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc; la violazione e falsa applicazione dell'art. 1373 co. 2 cc e dell'art. 1375 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Per i ricorrenti, quand'anche volesse accedersi alle generali condizioni economico-sociali che possano giustificare il recesso

datoriale (appuntamento epocale, per esaurimento della funzione economico-sociale dell'Accordo), il recesso non venne esercitato in occasione dell'accordo del 23.4.1996, allorché si decise di sopprimere la riduzione tariffaria a partire solo dalle nuove assunzioni (dall'1.8.1996), nei confronti di chi prestava già servizio alle dipendenze dell' [redacted] (per costoro il CCNL del 23.4.1996 aveva rispettato il "diritto quesito"), ragione ulteriore per la quale l'impugnato recesso è contrario a correttezza e buona fede.

5. Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio, quanto a [redacted] che non ha presentato istanza per la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata.

6. Quanto agli altri ricorrenti i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti e si richiamano i numerosi precedenti di questa Corte, già menzionati nella proposta di definizione anticipata, da cui non si ritiene discostarsi in mancanza di valide argomentazioni che ne impongano una rivisitazione

7. Per ragioni di ordine logico- giuridico devono essere esaminate con priorità le censure che denunciano apparenza di motivazione.

8. In relazione ad esse, occorre premettere che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il *decisum* (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all'interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; le carenze motivazionali denunciate dai ricorrenti non consentono, già in astratto, di configurare un' apparenza di motivazione nel senso sopra precisato in quanto le ragioni esposte dal giudice di appello consentono di ricostruire in maniera lineare i presupposti fattuali e giuridici della conferma del rigetto della pretesa azionata; invero, la

Corte di merito, all'esito di una ricognizione delle fonti collettive, della quale dà espressamente atto ha ritenuto di escludere la natura retributiva del beneficio in oggetto e la configurabilità di esso quale diritto quesito; in coerenza con tale ricostruzione ha affermato che il diritto allo sconto tariffario ben poteva essere inciso dalla unilaterale disdetta datoriale intervenuta nel corso dell'anno 2015.

9. In relazione, poi, alle censure articolate con i residui motivi, il Collegio, premesso che, a differenza di quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, la decisione gravata è frutto della ricostruzione storica della vicenda dell'agevolazione tariffaria nella contrattazione collettiva, ritiene che le conclusioni attinte dalla Corte di merito siano da condividere in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame, ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio delle agevolazioni tariffarie sui consumi dell'energia elettrica, dopo la disdetta dell'ottobre 2015 da parte del ██████████ ENEL (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023).

10. Invero, dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti ████████ componenti del medesimo nucleo familiare, l'agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai motivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnata laddove esclude la natura

retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell'istituto quale regolato dalle norme collettive induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l'agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; lo sconto sui consumi di energia elettrica e la relativa misura erano previsti a prescindere dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; esso quindi era del tutto sganciato dal parametro di corrispettività con la prestazione lavorativa ed in quanto tale sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro. Analogamente, nel senso dell'irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell'assoggettamento a

contribuzione del beneficio ai sensi dell'art. 12 Legge n. 153/1969, atteso che il principio secondo il quale l'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro " (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (*ex plurimis*, Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva.

11. Alla luce delle superiori considerazioni è da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l'orientamento del giudice di legittimità, nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere diversamente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n. 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L'agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria

fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile.

12. Una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [REDACTED] risulta senz'altro consentito alla luce dell'orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel

patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando, come nel caso di specie, vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass. n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007).

13. In questa prospettiva prive di pregio risultano le deduzioni articolate dagli odierni ricorrenti, in particolare con l'ultimo motivo di ricorso, deduzioni intese a denunziare la pretesa non conformità a correttezza e buona fede della disdetta datoriale; a riguardo deve ulteriormente osservarsi che essendo la relativa verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, parte ricorrente, non poteva limitarsi a contrapporre a quella fatta propria dalla Corte distrettuale in un contesto, peraltro, della preclusione ai sensi dell'art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ. determinato dalla esistenza di una cd. "doppia conforme", non avendo i ricorrenti, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come prescritto (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014).

14. Al rigetto del ricorso (e alla declaratoria di estinzione per **[REDACTED]**) consegue il regolamento, secondo soccombenza, delle spese di lite.

15. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna dei ricorrenti, ad eccezione di **[REDACTED]** che non ha chiesto la decisione a seguito della proposta di definizione anticipata, a norma dell'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.

16. Vale, infatti, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la

condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. — codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).

17. In tal senso, i ricorrenti, ad esclusione di [REDACTED] vanno condannati, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di €. 4.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (ad eccezione di Pastore Martina che deve essere esonerata sempre per non avere chiesto la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente alla posizione di [REDACTED] Pastore Martina; rigetta nel resto il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condanna i ricorrenti, ad eccezione di Pastore Martina, al pagamento della somma di €. 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €. 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (ad eccezione di [REDACTED]), dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2024